



Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.47/2008 DEL 11/11/2008

“NORME IN MATERIA SANITARIA”



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Codice Cifra A05/SDL/2008/00001

DDL "Norme in materia sanitaria"

Relazione

L'art. 1 è redatto secondo le motivazioni e ragioni che seguono:

L'accesso al processo di stabilizzazione deve necessariamente contenere delle caratteristiche di omogeneità di trattamento salvaguardando le esperienze lavorative svolte effettivamente nelle attività delle varie strutture sanitarie regionali.

In situazioni di urgenza e di impellente implementazione delle attività di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza delle aziende sanitarie si è fatto ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con dirigenti medici che assicuravano l'immediata copertura del servizio pur non essendo in possesso del requisito della specializzazione così come previsto dalla normativa vigente.

Tale implementazione ha sicuramente permesso che le unità operative svolgessero da subito e nelle migliori condizioni possibili le attività di medicina di accettazione e di urgenza previste.

In detta situazione straordinaria appare evidente che gli inserimenti dei dirigenti medici interessati hanno prodotto una continuità e regolarità tipica di un normale rapporto di lavoro assicurando la stessa stabilità dei servizi che altrimenti sarebbero stati sospesi

E' inequivocabile che la situazione attuale rappresenta anche una garanzia per perpetuarsi del servizio stesso in futuro. Detto carico di lavoro sicuramente stabile è soddisfatto da risorse attualmente non stabili e quindi è necessario che il processo di stabilizzazione di cui alla legge 40/2007, fermo restando i requisiti temporali previsti, recepisca in pieno detto orientamento.

L'art. 2 è redatto secondo le motivazioni e ragioni che seguono:

Secondo gli accordi sino ad oggi susseguiti tra la società CBH e l'IRCCS pubblico "Istituto Tumori Giovanni Paolo II" di Bari a cui si rimanda per completezza di visione e di conoscenza del percorso dei rapporti sia commerciali che di contenzioso ad oggi maturati, si ritiene dover affrontare la problematica del rilascio dell'immobile denominato "Mater Dei" in scadenza al 31.10.2008.



Detto rilascio era e rimane condizionato al trasferimento dell'Istituto Oncologico ad altro plesso (Cotugno) che doveva e deve accogliere tutte le attività e tecnologie già presenti nell'attuale Ospedale nonché doveva e deve essere completato e integrato sia di ammodernamenti e ristrutturazioni edili e sia di ulteriori e aggiuntive tecnologie diagnostiche in corso di aggiudicazione da parte dell'ASL Bari.

La tempistica e i cronoprogrammi che prevedevano il completamento di tutto il processo di trasferimento entro il 31.10.2008 hanno subito un ritardo di qualche mese e ad oggi segnano uno slittamento sostanziale che a cascata influenza tutte le operazioni annesse e connesse alla consegna del plesso della "Mater Dei" alla proprietà.

Questo significativo ritardo impedisce al gruppo CBH proprietario del plesso "Mater Dei" di trasferire le attività assistenziali e ospedaliere ora svolte in altri plessi. Lo stesso gruppo aveva programmato tali trasferimenti contando sulla completa disponibilità del plesso "mater Dei" per i lavori di ristrutturazione a partire dal 31.10.2008 e quindi in data utile a rispettare la scadenza normativamente prevista per l'accreditamento al 31.12.2009.

Tale impedimento arreca danno inevitabile alla proprietà CBH atteso che la stessa ha concentrato tutte le attività di accreditamento di cui alle normative vigenti sull'acquisendo plesso "Mater Dei" non implementando ulteriormente le attività di accreditamento su altri plessi.

Le penali per inadempienza insieme ai danni previsti per la mancata consegna dell'immobile entro il 31.10.2008 sono tali da richiedere ogni possibile intervento normativo che possa evitare l'addebito di svariati milioni di euro che inevitabilmente peggiorerebbero i conti economici con il ricorso a risorse del FSR.

L'art. 3 è redatto secondo le motivazioni e ragioni che seguono:

Il disposto dell'art. 5 L.R. n. 8 al punto b) allorquando elenca i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria al punto 1.2.3 enuclea l'attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica.

E' necessario, però, operare un distinguo tra lo "studio odontoiatrico" e "ambulatorio odontoiatrico" in quanto detta differenza è determinante ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria.

Bene fa il legislatore a sottoporre ad autorizzazione l'attività **ambulatoriale** odontoiatrica. Tutte le norme che autorizzano l'apertura e l'esercizio di attività medica in strutture sanitarie di tipo **ambulatoriali**, trovano fondamento nell'art. 193 del Testo Unico Leggi Sanitarie tuttora vigente. La Corte Costituzionale Sez. I con sent. Civile n. 256 del 14.01.1998, definisce gli ambulatori di cui all'art. 193 TULLS come "**aziende ambulatoriali**", sottolineando la valenza imprenditoriale di tali presidi. La legge 412/1991 all'art. 4 comma 2, prevede espressamente la possibilità di convenzioni con istituzioni sanitarie private **poliambulatoriali** gestite da società purché autorizzate ed in possesso di un direttore tecnico o sanitario.

Viceversa l'attività medico sanitaria esercitata nei gabinetti o studi medici o **studi odontoiatrici** non può essere effettuata presso strutture aventi finalità commerciali o comunque da società commerciali. L'art. 2229 del Codice Civile e la legge 1815/1939 sanciscono il carattere rigorosamente personale delle prestazioni professionali e distinguono il professionista dall'imprenditore. Lo studio professionale o gabinetto medico è una **struttura privata, non aperta**

al pubblico, sovente coincidente con la privata abitazione ove il sanitario eroga la prestazione professionale senza intermediazione (sentenza cass. Civ. n. 7738/1993).


Alla luce del TLLS art. 193 - 194, della legge 833/1978 art. 43 e della legge 229/99 art. 8 ter, non sono soggetti all'autorizzazione sanitaria di legge:

1. Il gabinetto o studio professionale del singolo medico;
2. Lo studio professionale di più medici od odontoiatri ciascuno dei quali opera con una propria autonoma organizzazione che
 - non prefigura un contesto organizzativo tale da determinare verso l'esterno autonoma rilevanza;
 - non si avvale di una complessità di persone e attrezzature da determinare una attività complessiva prevalente rispetto a quella del professionista.

Il presente ddl non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. n.28/01.



L'assessore alla Salute
Alberto Tedesco



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Art. 1

Integrazione art. 3 comma 40 l.r. 31 dicembre 2007

Il comma 40 dell'art. 3 della l.r. 31 dicembre 2007 n. 40 è così modificato:

Dopo l'ottavo capoverso inserire il seguente:

Il personale medico, in servizio presso le unità operative di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, delle aziende sanitarie, assunto a tempo determinato in deroga a quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, accede al processo di stabilizzazione, qualora in possesso del requisito di cui al primo punto elenco del precedente terzo capoverso.

[Handwritten mark]



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Art. 2

In deroga all'art. 36, comma 4, della legge 17 aprile 2007, n. 10, le strutture sanitarie private eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, facenti capo alla Società CBH s.p.a., già provvisoriamente accreditate alla data del 1° gennaio 2008, accedono all'accreditamento istituzionale garantendo, in deroga all'art. 36, commi 4 e 5, della predetta legge 10/2007, l'adeguamento dei requisiti di carattere strutturale e tecnologico entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di rilascio, risultante da apposito verbale, dell'immobile denominato "Mater Dei" da parte dell'IRCCS pubblico "Istituto Tumori Giovanni Paolo II" di Bari alla società CBH s.p.a.



REGIONE PUGLIA

7/1

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Art. 3

Lo studio medico privato o studio odontoiatrico privato, organizzato in forma singola o associata, in quanto studio professionale o gabinetto medico non aperto al pubblico, non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 5 della legge regionale n. 8 del 28.5.2004.

4

